



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| - Pres. Sez. Gabriele De Sanctis | Presidente |
| - Cons. Mario Buscemi | Componente relatore |
| - Cons. Romano Di Giacomo | Componente |
| - Primo ref. Paola Cosa | Componente |

nell'Adunanza del giorno 28 febbraio 2008

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 1994 n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (e successive modifiche) adottato dalle Sezioni Riunite con Deliberazione n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000;

Vista la legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizione per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto, in particolare, l'art.7 comma 8 della predetta legge n. 131 del 2003 che disciplina la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo;

Vista la richiesta di parere avanzata, ai sensi della citata normativa, dal Comune di Foligno per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria con nota prot. n. 4 del 14 gennaio 2008;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 19 febbraio 2008 con la quale la questione relativa alla richiesta di parere di cui sopra è stata deferita all'odierno esame collegiale della Sezione;

Udito all'odierna Adunanza il relatore, Consigliere Mario Buscemi;

RITENUTO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Foligno, tramite il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria (cfr. lettera prot. n. 0072439 del 20 dicembre 2007) ha chiesto il parere di questa Sezione di Controllo in merito a:

- 1) "l'inclusione dell'IRAP fra gli "oneri riflessi" e gli "oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione" di cui dovrebbero essere comprensive le somme erogate rispettivamente a titolo di compensi professionali ex art. 27 CCNL 14-09-2000 ed incentivo per la progettazione interna ex art. 18 L. 109/94;
- 2) di conseguenza, l'obbligo o meno dell'Amministrazione alla restituzione ai dipendenti interessati delle somme sin qui trattenute a titolo di IRAP carico ente maturata su tali importi".

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Sezione si è già occupata del quesito posto nel parere in esame (cfr. Deliberazione n. 11/2007/p del 22 ottobre 2007) ed in tale occasione ha espresso l'avviso che, in considerazione dei presupposti propri dell'imposta regionale sulle attività produttive quali individuati dall'art. 2 del D.Lvo n. 446 del 1997, la detta imposta non va considerata ai fini del compenso da erogare ad avvocato dipendente, assegnato all'ufficio legale dell'ente.

Ha argomentato la Sezione che, infatti, il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è costituito dall'esercizio abituale nel territorio da parte dei soggetti che si organizzano autonomamente (e non quindi da parte del personale dipendente che si avvale della struttura e dei mezzi dell'ente) - di un'attività diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi. Ne consegue che unicamente la detta organizzazione è giuridicamente rilevante ai fini dell'IRAP, atteso che solo essa è idonea a produrre autonomamente valore aggiunto, il quale ultimo è indice della capacità contributiva.

Con l'espressione "oneri riflessi" contenuta nell'art. 1 comma 206 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, il legislatore ha inteso riferirsi solo agli oneri previdenziali ed assistenziali e non anche agli oneri fiscali quali l'IRAP; dunque, i compensi professionali (cd. onorari) da erogare a favore dell'avvocato

dipendente dell'ente e che opera all'interno dello stesso, vanno determinati al netto degli oneri riflessi (da intendersi quindi limitati ai soli oneri previdenziali ed assistenziali), che restano a carico del datore di lavoro.

Per quel che concerne specificamente l'imposta IRAP, essa resta a carico dell'ente datore di lavoro, soggetto passivo d'imposta ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e-bis) del citato D.L.vo n. 446 del 1997 (*rectius*, trattandosi di sentenza favorevole all'ente, del soggetto soccombente in giudizio, a cui carico sia stato disposto dal giudice l'aggravio del relativo importo) e non deve essere trattenuta dal compenso corrisposto all'avvocato.

La Sezione, nel richiamare il parere su menzionato, non ravvisa motivi per discostarsi, nell'esame dell'attuale quesito, dalle relative conclusioni. Peraltro, le considerazioni addotte dal Comune di Foligno a sostegno di una diversa soluzione non sembrano offrire elementi convincenti e comunque decisivi.

Intanto, non è dato riscontrare la coerenza di affermazioni sul comportamento che sembra essere stato di fatto tenuto dalla civica Amministrazione, la quale alle pagg. 1 e 2 del quesito asserisce di "avere corrisposto il compenso al netto di (e quindi espungendo) oneri riflessi e IRAP a carico dell'ente", mentre a pag. 3 parla di "restituzione ai dipendenti interessati delle somme sin qui trattenute a titolo di IRAP carico ente maturata su tali importi".

Inoltre, la Risoluzione n. 327/e del 14 novembre 2007 del Ministero economia Agenzia delle entrate non sembra possa essere invocata a fondamento della diversa tesi qui sostenuta, atteso che essa, da un lato, ribadisce che le somme introitate dagli avvocati non costituiscono compensi professionali, essendo percepite sulla base di un rapporto di lavoro dipendente, e rappresentano parte della loro retribuzione con conseguente non applicazione dell'IRAP in capo agli stessi avvocati e, dall'altro, si limita a precisare che i suddetti compensi debbono essere considerati come voce concorrente alla determinazione della base imponibile dell'ente, ai fini dei successivi adempimenti fiscali da parte di quest'ultimo.

Infine, nella locuzione "oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione", contenuta nell'art. 1 comma 207 della L. n. 266 del 2005 - pure richiamata dal Comune di Foligno - non sembra, come già detto, che possa essere ricompresa l'IRAP, considerata la sua natura di imposta e quindi di onere fiscale.

Analoga soluzione a quella suddetta per l'IRAP va data, ad avviso di questa Sezione, per il compenso incentivante per l'attività di progettazione interna ex art. 18 L. 109/94, atteso che tale attività va riferita all'Amministrazione cui appartengono i dipendenti addetti ai relativi uffici ed è da considerare non già un'attività libero-professionale, bensì una modalità di svolgimento del rapporto di pubblico impiego.

Alla luce di quanto sopra, vanno considerati i quesiti posti nel parere richiesto.

P.Q.M.

la Sezione esprime il richiesto parere nei termini esposti in motivazione

DISPONE

che copia della presente Deliberazione sia trasmessa al Sindaco del Comune di Foligno ed al Presidente del Consiglio delle autonomie locali dell'Umbria.

Così deliberato a Perugia, nella camera di Consiglio del 28 febbraio 2008

Il Consigliere relatore
f.to Mario Buscemi

Il Presidente
f.to Gabriele De Sanctis

Depositato il 29 febbraio 2008

Il Direttore della Segreteria

Melita Di Iorio